



## **COMUNICATO UFFICIALE N.89** **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 54/AA e 55/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 54/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1041 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Giorgio Pietro DIANIN, del Sig. Maurizio PEDRETTI e della società U.S.D. JERAGHESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO PIETRO DIANIN, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dell'U.S.D. Jeraghese, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 27 comma 2 delle N.O.I.F. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2016/2017, che al prg. 2.1 disciplina i Limiti d'età Categoria Giovanissimi, che consentono di prendere parte all'attività Giovanissimi, nonché per la violazione dell'art. 10, co. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di esercitare un doveroso controllo sulla regolarità dell'impiego di un calciatore categoria Esordienti, in occasione di 3 gare del Campionato provinciale Giovanissimi;

MAURIZIO PEDRETTI, all'epoca dei fatti responsabile della squadra Giovanissimi 2002 dell'U.S.D. Jeraghese con funzioni di dirigente accompagnatore, in violazione degli artt. 1 bis, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 27 co. 2 delle N.O.I.F., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2016/2017, nonché della violazione dell'art. 61, co. 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver attestato la regolarità della posizione del calciatore Anastasia Davide sottoscrivendo le relative distinte gara, sebbene a conoscenza dei limiti di età che non consentivano tale partecipazione;

U.S.D. JERAGHESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata dai Sigg.ri Giorgio Pietro DIANIN e Maurizio PEDRETTI l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio Pietro DIANIN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. JERAGHESE e dal Sig. Maurizio PEDRETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 mese e 10 giorni di inibizione per il Sig. Giorgio Pietro DIANIN, 1 mese e 10 giorni di inibizione per il Sig. Maurizio PEDRETTI e di Euro 140,00 di ammenda per la società U.S.D. JERAGHESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 4 SETTEMBRE 2017**

**IL SEGRETARIO**  
Antonio Di Sebastiano

**IL PRESIDENTE**  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 55/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 939 pfi 16/17 adottato nei confronti della società ASD NOVI VELIA avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD NOVI VELIA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni regolamentari contestate ai propri dirigenti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gaudenzio SANSONE, nell'interesse della società ASD NOVI VELIA, in qualità di Presidente e legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società ASD NOVI VELIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio